



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Art. 272 - impianti e attività in deroga. Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:

- a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006;
- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*norme in materia ambientale*) provvede al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale, in particolare, la *Parte Quinta* del citato D.lgs. stabilisce le *norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera* e disciplina gli specifici regimi autorizzativi per gli stabilimenti, attività ed impianti che producono emissioni in atmosfera;
- l'art. 268 - definizioni - del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla lettera ff), definisce **impianto di combustione**: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, mentre alla lettera gg-bis) - introdotto con il D.lgs. 183/2017 - definisce **medio impianto di combustione**: *l'impianto di combustione di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla parte Quinta*
- l'art. 272 – Impianti e attività in deroga - comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., stabilisce che l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, e che, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- l'art. 273-bis - Medi impianti di combustione – del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto con il D.lgs. 183/2017 - prevede che gli stabilimenti in cui sono ubicati *medi impianti di combustione* sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, che comunque possono essere oggetto

di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis e stabilisce, al comma 10, lettera q-bis), che *“non costituiscono medi impianti di combustione gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni”*;

- la lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 183/2017, considera, ai sensi dell'art. 272, comma 1, non sottoposti ad autorizzazione le emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico gli *“impianti di combustione, connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio”*;
- la lettera ll) della parte II all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale quelli nei quali siano presenti impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- l'art 282, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sottopone alle disposizioni del titolo I della Parte quinta gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
- la Parte IV-bis dell'allegato I del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. riporta gli Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili;
- l'art. 273-bis, comma 11 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. stabilisce che presso ciascuna autorità competente è tenuto, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti;
- la L. 18 aprile 2005, n. 62 *“Legge comunitaria 2004”* stabilisce il principio che gli oneri relativi a prestazioni e controlli sono a carico dei richiedenti;
- con D.G.R. 25 maggio 2007, n. 517, a seguito dell'emanazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha riordinato e riorganizzato la modulistica e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e stabilito i criteri per l'adozione da parte delle province delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 del citato decreto;
- con Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32, ha disposto il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014, riacquisendo le funzioni in materia di emissioni in atmosfera;
- con D.G.R. 27 aprile 2018, n. 265, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato n. 36 autorizzazioni di carattere generale, per gli impianti e le attività di cui alla parte II, dell'allegato IV, alla Parte Quinta, dello stesso Decreto, approvando altresì la modulistica necessaria ai fini dell'adesione, della voltura e della vidimazione dei registri delle emissioni;
- con D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato le autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattive di Cava e trasporto, per gli stabilimenti in cui si svolgono le Attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200t/giorno e per gli stabilimenti con attività di plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50Kg/g. D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152.

- con Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64, all'art. 5 lettera d) ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) il compito di *fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale*;
- con D.G.R. 6 settembre 2003, n. 749 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;

PRESO ATTO delle risultanze del Tavolo tecnico, attivato dall'Ufficio Autorizzazione Emissioni, A.U.A. PE - CH, con la partecipazione dell'A.R.T.A. e la condivisione dall'ASL e dalle associazioni di categoria interessate, riassunte nell'allegato documento tecnico denominato "**Autorizzazione di carattere generale - Attività in deroga – D.lgs. 152/06, art.272 c. 2 - RA 03 - STABILIMENTI CON:**

- a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta*;
- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;"

EVIDENZIATO, altresì, che l'art. 272, comma 3, VII capoverso, del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, dispone che "*L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.*";

RILEVATO che il D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha introdotto la nuova possibilità per le autorità competenti, con priorità per gli stabilimenti di cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate nella Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli:

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sovraesposto:

- **opportuno** regolamentare la gestione delle emissioni provenienti dalle sovra richiamate attività produttive al fine di migliorare la qualità dell'aria ambientale e di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative ai sensi del novellato richiamato art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **di dover adottare**, conseguentemente, **l'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:**
 - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori*

e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;

- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;"

con le specifiche tecniche contenute **nell'Allegato 1**.

- **di dover stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265;
- **opportuno**, altresì, precisare, a recepimento del richiamato art. 272, comma 3, 7° capoverso, del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;
- **di dare atto** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative", Allegato E della D.G.R. 599 del 14/10/2019;
- **di dover integrare**, conseguentemente, l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265:
- **di dare atto**, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che *"alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa"*;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente nella materia trattata nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

A VOTI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- 1) **Di adottare l'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:**
 - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
 - b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
 - c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se **alimentati a gasolio**;
 - d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW.
- 2) **Di approvare l'allegato 1 contenente le specifiche tecniche dell'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui al punto 1.**
- 3) **Di stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265.
- 4) **Di integrare** l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265 con l'autorizzazione RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:
 - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera qq-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
 - b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
 - c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
 - d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW".
- 5) **Di stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265.
- 6) **Di precisare**, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.

- 7) **Di dare atto** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative", Allegato E della D.G.R. 599 del 14/10/2019.
- 8) **Di dare atto**, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: "alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa".
- 9) **Di demandare** al Servizio DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento e, fermo restante i criteri generali, per comprovate esigenze di operative, l'aggiornamento della modulistica.
- 10) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: AUTORIZZAZIONE EMISSIONI, A.U.A. PE-CH

L'Estensore

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

_____ f.to elettronicamente _____
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

_____ f.to elettronicamente _____
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Ing. Salvatore Corroppo

_____ f.to Digitalmente _____
(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

_____ f.to Digitalmente _____
(firma)

Il Componente la Giunta
Arch. Nicola Campitelli

_____ f.to Digitalmente _____
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====